GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 60 DEL 13.11.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14 e 18 del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione di pugilato dilettantistica svoltasi in Lusciano (CE) il 31 ottobre 2026;
- letta ed esaminata la relazione integrativa trasmessa dal Commissario di Riunione, relativa ai fatti occorsi durante l'incontro tra i pugili (Omissis) e (Omissis);
- considerato il disposto degli artt. 54, 55, 56, 59, 60 e 61 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, nonché le disposizioni regolamentari federali relative ai compiti e ai doveri dei tecnici e dei soggetti presenti agli angoli, in ordine all'obbligo di mantenere un comportamento corretto, conforme ai principi di lealtà e di correttezza sportiva e compatibile con il regolare e sicuro svolgimento della riunione;
- rilevato che i tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti a osservare le norme dettate dal CONI e dalla Federazione di appartenenza e che l'ordinamento sportivo riserva ai propri Organi di Giustizia la disciplina dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- rilevato che il referto del Commissario di Riunione e la relazione integrativa descrivono direttamente lo svolgimento dei fatti e costituiscono elementi di prova valutabili dal Giudice Sportivo Nazionale ai fini dell'accertamento delle condotte verificatisi durante la riunione;
- tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisioni Giudice Sportivo Nazionale FPI nn. 20/2023, 38/2026 e Corte Federale di Appello 7/2025) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico Pizzo Salvatore;
- tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisioni Tribunale Federale nn. 4/2020, 9/2023 e 20/2023) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico Pizzo Giovanni;
- tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisioni Tribunale Federale n. 15/2019) in ordine all'atteggiamento posto in essere dalla società Pugilistica Giuliano;

Ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, assume il seguente

PROVVEDIMENTO

Sui fatti accertati

- Dalla lettura congiunta del referto di riunione e della relazione del Commissario di Riunione/Supervisore emerge che:
- nel corso dell'undicesimo incontro della riunione, disputato tra i pugili (Omissis), all'angolo rosso, e (Omissis) all'angolo blu, il suono della campanella non è stato percepito a causa del frastuono e delle grida del pubblico;

- al termine della terza ripresa, mentre il pugile (Omissis) si fermava per fare rientro al proprio angolo, il pugile (Omissis), non avendo udito la campanella, sferrava un colpo all'avversario da dietro, chiedendo subito dopo scusa;
- a seguito di tale episodio, i tecnici presenti ai due angoli, individuati nella relazione del Commissario di Riunione nei signori Pizzo Salvatore, in rappresentanza della Pugilistica Giugliano, e Pizzo Giovanni, in rappresentanza della ASD Guantone d'Oro, si insultavano reciprocamente a voce molto alta e assumevano atteggiamenti come se volessero azzuffarsi;
- contestualmente, le tifoserie presenti iniziavano a strattonarsi e a spingersi tra loro, lanciando oggetti verso il ring e determinando una situazione di concreto turbamento dell'ordine nel luogo di svolgimento della riunione;
- il tecnico Pizzo Salvatore tentava di calmare gli animi sul bordo del ring, senza tuttavia riuscire a riportare la situazione alla normalità;
- la situazione di disordine non consentiva la disputa dell'ultimo incontro programmato e il Commissario di Riunione dichiarava conclusa la riunione;

Sulla responsabilità della Società organizzatrice

- Ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, gli affiliati rispondono direttamente delle violazioni commesse da chi ne ha la rappresentanza legale e oggettivamente delle violazioni commesse dai propri dirigenti, soci, associati e tesserati, oltre che del comportamento tenuto dai propri sostenitori. I medesimi affiliati sono altresì responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni dalle stesse organizzate.
- Ai sensi dell'art. 56 del medesimo Regolamento, qualsiasi violazione dello Statuto Federale, dei regolamenti vigenti in ambito federale e delle disposizioni legittimamente emesse dagli Organi federali, posta in essere dai tesserati o dagli affiliati a titolo di dolo o di colpa o, nei casi previsti, a titolo oggettivo, costituisce infrazione disciplinare.

Nel caso di specie:

- si è verificata una grave turbativa dell'ordine durante la riunione, caratterizzata da comportamenti aggressivi dei tecnici presenti agli angoli, da spintoni e strattonamenti tra le tifoserie e dal lancio di oggetti verso il ring;
- la condotta dei tecnici Pizzo Salvatore e Pizzo Giovanni, pur dovendo essere valutata autonomamente sotto il profilo della responsabilità personale, ha contribuito ad alimentare la situazione di tensione e di disordine verificatasi nell'area del ring;
- la situazione non è stata efficacemente contenuta e ha determinato l'impossibilità di disputare l'ultimo incontro previsto, con conseguente conclusione anticipata della manifestazione;
- Tali elementi integrano, a carico della PUGILISTICA GIUGLIANO, in qualità di Società organizzatrice, una responsabilità disciplinare per violazione degli obblighi organizzativi e di controllo dell'ordine e del pubblico, ai sensi degli artt. 55 e 56 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, con riferimento in particolare:
- al mancato adeguato presidio dell'ordine e della sicurezza nell'area ring e nelle zone limitrofe;
- alla non sufficiente prevenzione e gestione dei comportamenti violenti o comunque gravemente non corretti verificatisi tra i soggetti presenti alla manifestazione;
- al mancato mantenimento delle condizioni necessarie per la prosecuzione regolare della riunione, conclusasi prima della disputa dell'ultimo incontro.

Sulla responsabilità dei tecnici Pizzo Salvatore e Pizzo Giovanni

- La relazione del Commissario di Riunione individua specificamente i signori Pizzo Salvatore e Pizzo Giovanni quali tecnici presenti ai due angoli e descrive la loro condotta nel corso dell'episodio, attestando che gli stessi si insultavano reciprocamente a voce molto alta e assumevano atteggiamenti come se volessero azzuffarsi.
- Tale condotta non può essere considerata una mera protesta o una fisiologica contestazione dell'azione di gara. I tecnici, per il ruolo rivestito e per la loro posizione agli angoli dei pugili, erano tenuti a mantenere un comportamento corretto e a contribuire al contenimento della situazione, evitando atteggiamenti inadeguati, offensivi o idonei ad alimentare la tensione tra gli atleti, gli accompagnatori e il pubblico.
- Il comportamento descritto dal Commissario di Riunione costituisce violazione dei doveri di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva previsti dall'art. 54 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, nonché degli specifici obblighi regolamentari posti a carico dei tecnici e dei soggetti operanti all'angolo, e integra illecito disciplinare ai sensi dell'art. 56 del medesimo Regolamento.
- La responsabilità individuale dei due tecnici deve essere tenuta distinta dalla responsabilità della società organizzatrice e da quella delle rispettive società di appartenenza. La prima deriva dal comportamento direttamente tenuto dai soggetti presenti agli angoli; la seconda discende dagli obblighi organizzativi e dalla responsabilità prevista dall'ordinamento federale per il regolare e sicuro svolgimento della riunione e per il comportamento dei propri tesserati e sostenitori.
- Ne consegue la responsabilità disciplinare di Pizzo Salvatore, tesserato della Pugilistica Giugliano, e di Pizzo Giovanni, tesserato della ASD Guantone d'Oro, per avere assunto, nel corso della riunione, atteggiamenti gravemente non corretti e incompatibili con il ruolo di tecnico, contribuendo alla turbativa dell'ordine e alla successiva interruzione della manifestazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

CONDANNA

La ASD PUGILISTICA GIUGLIANO, in persona del presidente pro tempore, in qualità di Società organizzatrice della riunione di pugilato dilettantistica svoltasi in Lusciano (CE) il 31 ottobre 2026, alla sanzione disciplinare dell'ammenda pari a 2 (due) quote di affiliazione ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per essere venuta meno al dovere di scrupolosa osservanza degli artt. 54, 55, 56 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI e degli obblighi regolamentari relativi all'organizzazione delle riunioni di pugilato, per non aver adeguatamente garantito l'ordine e la sicurezza del pubblico e dell'area ring, con conseguente verificarsi di una situazione di grave turbativa, caratterizzata da condotte non corrette dei tecnici degli angoli, da spintoni e strattonamenti tra le tifoserie e dal lancio di oggetti verso il ring, che impediva la disputa dell'ultimo incontro e determinava la conclusione anticipata della riunione organizzata e svoltasi a Lusciano in data 31 ottobre 2026;

Fatti accertati in Lusciano (CE) a far data dal 31 ottobre 2026

CONDANNA

Il Tecnico Pizzo Salvatore, tesserato della Pugilistica Giugliano, alla sanzione disciplinare dell'ammenda pari a 2 (due) quote di tesseramento ai sensi degli artt. 54, 56, 59, 60, 61 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per avere assunto, nel corso della riunione di pugilato svoltasi a Lusciano (CE) il 31 ottobre 2026, in qualità di tecnico all'angolo, un comportamento gravemente non corretto, insultando ad alta voce il tecnico dell'angolo opposto e assumendo atteggiamenti come se volesse azzuffarsi, contribuendo in tal modo ad alimentare la situazione di turbativa dell'ordine verificatasi nell'area del ring e venendo meno agli obblighi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva propri del ruolo rivestito;

Fatti accertati in Lusciano (CE) a far data dal 31 ottobre 2026

CONDANNA

Il Tecnico Pizzo Giovanni, tesserato della ASD Pugilistica Guantone d'Oro, alla sanzione disciplinare dell'ammenda pari a 2 (due) quote di tesseramento ai sensi degli artt. 54, 56, 59, 60, 61 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per avere assunto, nel corso della riunione di pugilato svoltasi a Lusciano (CE) il 31 ottobre 2026, in qualità di tecnico all'angolo, un comportamento gravemente non corretto, insultando ad alta voce il tecnico dell'angolo opposto e assumendo atteggiamenti come se volesse azzuffarsi, contribuendo in tal modo ad alimentare la situazione di turbativa dell'ordine verificatasi nell'area del ring e venendo meno agli obblighi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva propri del ruolo rivestito.

Fatti accertati in Lusciano (CE) a far data dal 31 ottobre 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo Vannini

Massimo Vannini